



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto Contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolare n. 23 / 2022

Castelfranco Veneto, 13 maggio 2022

Spett.li

CLIENTI

SANZIONI PER RIFIUTO PAGAMENTI TRAMITE POS

Il DL n. 179/2012, c.d. "Decreto Crescita 2.0" ha introdotto delle specifiche disposizioni finalizzate a favorire la diffusione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento.

Si precisa che, già a decorrere dal 30/06/2014, era stato introdotto **l'obbligo di attivazione del servizio POS** per i pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali. Tale adempimento obbligatorio, può essere ovviato soltanto in presenza di **oggettive impossibilità tecniche**.

Inizialmente, la normativa che aveva definito l'obbligo di attivazione del POS, non aveva previsto un regime sanzionatorio applicabile in caso di rifiuto della modalità di pagamento tramite strumenti elettronici. Successivamente, l'art. 19-ter del DL n. 152/2021, c.d. "Decreto PNRR", ha previsto, oltre la conferma dell'obbligo di possesso del servizio di pagamento tramite POS, anche **dell'irrogazione di un'apposita sanzione nei confronti di chi rifiuta il pagamento tramite gli strumenti elettronici di pagamento**.

L'entrata in vigore del regime sanzionatorio, che dapprima era prevista a decorrere dal 1° gennaio 2023, **è stata recentemente anticipata al 30/06/2022**, come disposto dall'art. 18 comma 1 del DL n. 36/2022 c.d. "Decreto PNRR 2".

A quanto ammonta la sanzione?

Come definito dall'art. 15 comma 4-bis del DL n. 179/2012, c.d. "Decreto Crescita 2.0", la sanzione applicabile in caso di rifiuto di pagamento tramite strumenti elettronici, **consiste in una quota fissa e in una variabile:**

- La **quota fissa** prevede una sanzione di importo pari a **€ 30,00**;

- La **quota variabile** prevede una sanzione pari al **4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico**.

Si precisa che, la sanzione è irrogata per tutti i pagamenti di cui viene rifiutato il pagamento elettronico, anche consistente in un importo irrisorio.

L'obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007 (in materia di obblighi antiriciclaggio).

Inoltre, **non è consentita la "c.d. oblazione"**, ossia il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione".

Chi può accertare la sanzione?

I soggetti preposti all'accertamento della violazione è **il personale di Polizia giudiziaria**, nonché gli addetti al controllo delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa. La gestione della procedura sanzionatoria è attribuita al Prefetto competente.

Quali sono gli ulteriori adempimenti?

L'art. 22, comma 5, DL n. 124/2019, prevede la trasmissione giornaliera, esclusivamente per gli strumenti di pagamento elettronico evoluti e per i dispositivi direttamente connessi al Registratore Telematico (RT), all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative:

- all'importo complessivo delle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico;
- ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico.

Successivamente, al fine di "garantire" all'Amministrazione finanziaria ulteriori strumenti utili per la lotta all'evasione, tale obbligo di trasmissione giornaliera dei predetti dati è stato esteso anche per i POS "non evoluti" e senza distinzione tra operatori economici e consumatori finali.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati